



Consulenti del Lavoro

Consiglio Nazionale dell'Ordine
Viale del Caravaggio, 84 - 00147 Roma
Tel. 06 549361 - Fax 06 5408282
e-mail consigionazionale@consulentidellavoro.it
pec: consigionazionale@consulnetidellavoropec.it
C.F.: 80148330584



Roma, 28 marzo 2024
COMUNICATI E NOTIZIE
VIA EMAIL

Ai Consigli Provinciali
dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro
LL.II.

e p.c. Ai Signori Consiglieri Nazionali e Revisori dei
Conti del Consiglio Nazionale dell'Ordine
dei Consulenti del Lavoro
LL. II.

Oggetto: art. 35, comma 5, codice deontologico – chiarimenti

Egregi Presidenti,

a seguito di numerose richieste di delucidazione in merito alla corretta interpretazione dell'art 35 comma 5 del vigente codice deontologico, il Consiglio Nazionale ritiene opportuno delineare l'ambito applicativo del menzionato comma.

Di seguito si riporta il testo dell' art. 35:

Art. 35 (Pubblicità informativa)

- 1. È ammessa con ogni mezzo la pubblicità informativa avente ad oggetto l'attività, le specializzazioni, i titoli posseduti attinenti alla professione, la struttura dello studio professionale e i compensi richiesti per le prestazioni.*
- 2. La pubblicità informativa di cui al comma 1, anche quando diffusa tramite organi di comunicazione di massa o social network, deve essere funzionale all'oggetto, veritiera e corretta, non deve violare l'obbligo del segreto professionale e non deve essere equivoca, ingannevole o denigratoria.*
- 3. La pubblicità informativa è svolta secondo criteri di trasparenza e veridicità del messaggio il cui rispetto è verificato dall'Ordine.*
- 4. L'informazione deve essere completa e indicare il titolo professionale e la denominazione dello studio di consulenza.*



5. Il Consulente del Lavoro non deve pubblicizzare la propria attività professionale associando anche indirettamente la propria immagine a società commerciali o altri enti terzi, al fine di eludere le disposizioni di cui ai precedenti commi.

Il comma 1 delinea il perimetro di applicazione della norma in riferimento al contenuto della informazione. Pertanto, la pubblicità va inquadrata in un'ottica di pura informazione della propria attività.

Il comma 5 può essere definito come la norma di chiusura nel contesto declinativo dell'art. 35. Pertanto, premesso quanto fissato nei commi 1 e 5, va rimarcato come non sia possibile che il Consulente del Lavoro pubblicizzi beni e servizi commerciali, inerenti alla professione, di enti e/o società terze, non inquadrabili, quindi, all'interno delle istituzioni ordinistiche o delle loro articolazioni, ricavandone direttamente o indirettamente, anche in via potenziale, un vantaggio per la propria attività professionale.

In base agli stessi principi il divieto in parole non trova, invece, applicazione quando il Consulente del Lavoro promuova produzioni scientifiche e/o letterarie e/o opere dell'intelletto inerenti alla professione, di cui lo stesso sia autore o co-autore.

Si precisa, infine, che la violazione di cui al comma 5 si realizza anche nella ipotesi in cui il Consulente del Lavoro pubblicizzi l'attività di soggetti che, pur non abilitati o non autorizzati ai sensi dell'art. 1 della Legge 12/1979, svolgano gli adempimenti rientranti nella riserva di cui al medesimo articolo.

Cordiali saluti

IL DIRETTORE GENERALE
Francesca Maione